

rispondersi dalla Società mutuataria, sulla somma risultante a suo debito, dal giorno della cessazione dei pagamenti a quello del soddisfo, purché la sistemazione fosse pronta e totale.

Comunicata tale decisione alla Società, questa ha ora proposto di saldare il suo debito mediante il pagamento del capitale mutuo maggiorato degli interessi nella ragione del 5.50% dal giorno della stipulazione del mutuo al giorno del soddisfo.

Il fatto che gli interessi, nella ragione del 5.50%, relativamente al periodo anteriore al giorno della cessazione dei pagamenti, sono già stati riportati come attività nei corrispondenti bilanci annuali dell'Istituto, rende impossibile l'accoglimento della proposta suddetta.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone all'esame dell'On. Consiglio di Amministrazione per le decisioni di sua competenza.

Il Consiglio, udito il Comitato Permanente, autorizza la riduzione degli interessi al 5.25%, a decorrere però dal giorno della cessazione dei pagamenti (8 maggio 1932).

...